SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 132° — Numero 82

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 8 aprile 1991** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

91A1359 - 91A1360

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 28 marzo 1991, n. 112.

Norme in materia di commercio su aree pubbliche.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Definizioni

1. Per commercio su aree pubbliche si intendono la vendita di merci al dettaglio e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo, o su aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, scoperte o coperte.

2. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto:

a) su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti durante tutta la settimana;

b) su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate solo in uno o più giorni della settimana indicati dall'interessato;

c) su qualsiasi area, purché in forma itinerante.

3. Per mercati rionali si intendono le aree attrezzate destinate all'esercizio quotidiano del commercio di cui al comma 1.

Art. 2.

Rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche

1. Il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 1 è subordinato all'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio previsto dalla legge 11 giugno 1971, n. 426.

2. L'autorizzazione per esercitare l'attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *a)*, è efficace per il solo territorio del comune nel quale il richiedente intende esercitarla ed è rilasciata dal sindaco nei limiti della disponibilità delle aree previste a tal fine, negli strumenti urbanistici, per i mercati rionali o individuate dal consiglio comunale nei provvedimenti di istituzione di una fiera locale o mercato.

3. L'autorizzazione per esercitare l'attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b)*, è efficace nell'ambito del territorio della regione ed è rilasciata dal presidente della giunta regionale, o da un suo delegato, nel rispetto di criteri programmatori, anche numerici, fissati dalla regione stessa, nonché dei principi e delle attribuzioni degli enti locali di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142.

4. L'autorizzazione per esercitare l'attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *c)*, è efficace nell'ambito del territorio della regione, abilita anche alla vendita a domicilio di consumatori ed è rilasciata dal presidente della giunta regionale, o da un suo delegato, sentita la commissione di cui all'articolo 4, comma 3, nel rispetto dei criteri di cui al comma 3 del presente articolo.

5. L'autorizzazione prevista dal presente articolo è rilasciata, con riferimento alle tabelle merceologiche stabilite per l'esercizio del commercio al dettaglio ai sensi dell'articolo 37, primo comma, della legge 11 giugno 1971, n. 426, e delle relative norme di esecuzione, a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.

6. L'autorizzazione rilasciata per il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari abilita sia alla vendita che alla somministrazione degli stessi. Essa può essere rilasciata solo se sussistano i requisiti soggettivi richiesti per l'una e per l'altra attività.

7. Ai mercati o alle fiere locali che si svolgono a cadenza mensile, o con intervalli di più ampia durata, possono partecipare i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 1 provenienti da tutto il territorio nazionale, nei limiti delle disponibilità delle aree destinate a tale scopo dal comune e secondo i criteri stabiliti dal regolamento di esecuzione della presente legge.

Art. 3.

Condizioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche è subordinato al rispetto delle condizioni di tempo e di luogo stabilite dal comune nel cui territorio viene esplicato.

2. I sindaci, nell'ambito della disciplina regionale e nel rispetto degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, determinano l'orario di vendita dei mercati rionali e delle altre forme di commercio su aree pubbliche ai sensi dell'articolo 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. L'esercizio dell'attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *c)*, può essere oggetto di limitazioni e divieti per motivi di polizia stradale o di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse. In ogni comune debbono essere stabilite le zone in cui esso è vietato per i detti motivi. Sono fatti salvi i provvedimenti delle competenti autorità di pubblica sicurezza.

4. L'ampiezza complessiva delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, lettere *a)* e *b)*, nonché i criteri di assegnazione dei posteggi, la loro superficie e i criteri di assegnazione delle aree riservate agli agricoltori che esercitano la

vendita dei loro prodotti, sono stabiliti dal consiglio comunale, tenuto conto delle eventuali prescrizioni degli strumenti urbanistici e sentita la commissione competente ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente almeno ogni quadriennio. Tali aree sono stabilite sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante, al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore ed un adeguato equilibrio con le installazioni commerciali a posto fisso e le altre forme di distribuzione in uso.

5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente almeno ogni quattro anni, la superficie delle aree di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b)*, deve essere comunicata alla regione, con l'indicazione della parte riservata agli agricoltori, ai fini del rilascio dell'autorizzazione regionale di cui all'articolo 2, comma 3.

6. Le aree su cui si svolgono fiere, fiere-mercato o sagre devono essere preferibilmente assegnate ai titolari di autorizzazioni di cui all'articolo 2, comma 4.

7. La concessione del posteggio non può essere ceduta, a nessun titolo, se non con l'azienda commerciale.

8. La concessione del posteggio ha una durata di dieci anni e può essere rinnovata.

9. L'operatore decade dalla concessione del posteggio per il mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività disciplinata dalla presente legge o qualora il posteggio non venga utilizzato in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a tre mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare.

10. Il sindaco può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse, senza oneri per il comune. Qualora sia revocata la concessione del posteggio di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *a)*, l'interessato ha diritto ad ottenere un altro posteggio nel territorio comunale.

11. Nessun operatore può utilizzare più di un posteggio contemporaneamente. L'operatore ha diritto a utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua attività, fatto salvo il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie.

12. L'istituzione, il funzionamento, la soppressione, lo spostamento della data di svolgimento dei mercati o fiere locali e i canoni per la concessione del posteggio sono deliberati dal consiglio comunale in conformità agli indirizzi delle regioni, sentita la commissione competente ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2.

13. Con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali o nei regolamenti di polizia urbana sono individuate le aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale, in cui l'esercizio del commercio previsto dalla presente legge non è consentito o è consentito solo con particolari limitazioni. In tale ultimo caso l'esercizio del commercio è subordinato al preventivo nulla osta del Ministero per i beni culturali e ambientali che, per quanto attiene alla somministrazione di alimenti e bevande, può essere concesso solo per le installazioni mobili.

14. L'esercizio del commercio previsto dalla presente legge nelle aree demaniali marittime deve essere autorizzato anche dalle competenti autorità marittime, ai sensi dell'articolo 68 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, secondo le modalità indicate dal regolamento di cui all'articolo 7, comma 2, della presente legge. L'esercizio medesimo, svolto su aree demaniali marittime secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 2, lettere *a)* e *b)*, è soggetto, comunque, alle disposizioni in materia di concessioni previste dagli articoli 36 e seguenti del codice della navigazione e dagli articoli 5 e seguenti del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.

15. Senza permesso del soggetto proprietario o gestore è vietato l'esercizio del commercio di cui alla presente legge negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade.

Art. 4

Commissioni

1. Presso ogni comune con popolazione residente non inferiore a 10.000 abitanti è istituita una commissione composta di esperti dei problemi della distribuzione e di rappresentanti delle organizzazioni del commercio, della cooperazione e dei coltivatori agricoli produttori diretti maggiormente rappresentative a livello provinciale; la commissione è nominata dal sindaco.

2. Per i comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti è istituita un'unica commissione per ciascuna provincia; la commissione è nominata dal presidente della giunta regionale.

3. Presso ogni regione è istituita una commissione composta di esperti dei problemi della distribuzione e di rappresentanti delle organizzazioni del commercio e della cooperazione maggiormente rappresentative a livello nazionale; la commissione è nominata dal presidente della giunta regionale.

4. Il numero dei membri delle commissioni di cui ai commi 1, 2 e 3, i criteri per la scelta di essi, la presidenza ed il funzionamento delle commissioni stesse sono stabiliti dal regolamento di esecuzione della presente legge, ove a ciò non provvedano gli statuti di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142. Della commissione dei comuni capoluoghi di provincia o con popolazione residente non inferiore a 50.000 abitanti, della commissione unica provinciale e della commissione regionale fa parte di diritto il direttore dell'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato (UPICA) o altro funzionario dello stesso ufficio da lui delegato.

Art. 5.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche

1. L'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche è revocata qualora il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data in cui ha avuto comunicazione dell'avvenuto rilascio.

2. L'autorizzazione è altresì revocata:

a) nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio per il mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività;

b) nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio per la mancata utilizzazione per il periodo di cui all'articolo 3, comma 9.

Art. 6.

Sanzioni

1. E punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire cinquemilioni e con la confisca delle attrezzature e della merce chiunque eserciti il commercio su aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa, nonché senza l'autorizzazione o il permesso di cui all'articolo 3, commi 14 e 15.

2. E punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire tremilioni chiunque violi le limitazioni ed i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio su aree pubbliche per motivi di polizia stradale o di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

3. Chiunque esercita il commercio su aree pubbliche con l'esposizione e la vendita di prodotti non compresi nell'autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 e con la confisca di tali prodotti.

4. Chiunque non rispetta le prescrizioni di tempo stabilite per l'esercizio del commercio su aree pubbliche è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire seicentomila.

5. Per le violazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, l'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e l'UPICA competente per territorio. Il medesimo ufficio comunica all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione i casi di particolare gravità e di recidiva ai fini dell'adozione dei conseguenti provvedimenti, rispettivamente, di sospensione dell'autorizzazione, per un massimo di sessanta giorni, e di revoca della stessa.

Art. 7.

Norme transitorie e finali

1. I soggetti che esercitano il commercio su aree pubbliche sono sottoposti alle stesse norme che riguardano gli altri commercianti al dettaglio, di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, e al relativo regolamento di esecuzione, purché esse non contrastino con specifiche disposizioni della presente legge.

2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità per gli aspetti igienico-sanitari, emana il regolamento di esecuzione della presente legge entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima, sentito il parere delle organizzazioni nazionali di categoria e di quelle a carattere generale dei commercianti, dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e delle regioni. Il regolamento può prevedere, per le infrazioni alle sue norme sanzioni amministrative del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire seicentomila.

3. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge siano titolari dell'autorizzazione prevista dalla legge 19 maggio 1976, n. 398, hanno diritto a continuare l'attività commerciale nei posteggi indicati nell'autorizzazione stessa, oltre che in forma itinerante, secondo le modalità previste dal regolamento di esecuzione della presente legge. Fino all'emanazione di tale regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni in vigore alla data di pubblicazione della presente legge.

4. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge siano iscritti nella sezione speciale del registro degli esercenti il commercio, di cui all'articolo 3 della legge 11 giugno 1971, n. 426, hanno diritto all'iscrizione, per le medesime attività e le medesime tabelle e categorie merceologiche; nel registro di cui all'articolo 1 della medesima legge 11 giugno 1971, n. 426, previa presentazione di apposita domanda alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Le fiere locali o mercati che alla data di entrata in vigore della presente legge si svolgono nei giorni domenicali e festivi possono continuare a svolgersi negli stessi giorni. Resta salva la facoltà degli operatori al dettaglio diversi dai commercianti su aree pubbliche di tenere aperti i propri esercizi in tali giorni secondo le modalità previste dal regolamento di esecuzione della presente legge. Fino all'emanazione di tale regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni in vigore alla data di pubblicazione della presente legge.

6. La presente legge non si applica ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni i quali esercitino sulle aree di cui all'articolo 1, comma 1, la vendita dei propri prodotti ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59, della legge 14 giugno 1964, n. 477, e della legge 26 luglio 1965, n. 976, salvo che per le disposizioni relative alla concessione dei posteggi ed alle soste per l'esercizio dell'attività in forma itinerante.

7. La presente legge non si applica a coloro che esercitano esclusivamente la vendita a domicilio ai sensi dell'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426.

8. Sono abrogate la legge 19 maggio 1976, n. 398, le disposizioni contenute nell'articolo 2 della legge 28 luglio 1971, n. 558 e nell'articolo 3 della legge 11 giugno 1971, n. 426, nonché tutte le disposizioni che limitano o vietano il commercio su aree pubbliche di determinati prodotti

per motivi diversi da quelli di ordine igienico, sanitario e fitosanitario. Resta salvo il divieto di vendere bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 176, comma primo, del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, come modificato dall'articolo 7 della legge 11 maggio 1981, n. 213. Resta salvo altresì il divieto di vendere o esporre armi, esplosivi od oggetti preziosi.

9. Sono fatte salve le potestà legislative e le funzioni amministrative attribuite in materia di commercio alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché le competenze regionali in materia di fiere e mercati.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 marzo 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 2:

— La legge n. 426/1971 concerne la «Disciplina del commercio». Si trascrive il testo del primo comma del relativo art. 37: «Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato determina le tabelle merceologiche alle quali deve conformarsi il rilascio delle autorizzazioni, sentito il parere delle organizzazioni nazionali di categoria dei commercianti a posto fisso, degli ambulanti e delle cooperative di consumo».

— La legge n. 142/1990 concerne l'«Ordinamento delle autonomie locali».

— Le norme di esecuzione della legge n. 426/1971 sono attualmente contenute nel D.M. 4 agosto 1988, n. 375.

Note all'art. 3:

— Il testo dell'art. 36, comma 3, della citata legge n. 142/1990 è il seguente: «3. Il sindaco è inoltre competente, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti».

— Il testo dell'art. 68 del codice della navigazione (approvato con regio decreto n. 327/1942) è il seguente:

«Art. 68 (*Vigilanza sull'esercizio di attività nei porti*). — Coloro che esercitano un'attività nell'interno dei porti ed in genere nell'ambito del demanio marittimo sono soggetti, nell'esplicazione di tale attività, alla vigilanza del comandante del porto.

Il capo del compartimento, sentite le associazioni sindacali interessate, può sottoporre all'iscrizione in appositi registri, eventualmente a numero chiuso, e ad altre speciali limitazioni coloro che esercitano le attività predette».

— Gli articoli 36 e seguenti del codice della navigazione regolano le concessioni relative ai beni del demanio marittimo.

— Gli articoli 5 e seguenti del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, disciplinano, fra l'altro, le modalità di presentazione delle domande di concessione relative ai beni del demanio marittimo, le procedure di adozione dei relativi atti e le responsabilità dei concessionari.

Nota all'art. 4:

— La legge n. 142/1990 concerne l'«Ordinamento delle autonomie locali».

Nota all'art. 6:

L'art. 17 della legge n. 689/1981 (Modifiche al sistema penale) è il seguente:

«Art. 17 (*Obbligo del rapporto*). — Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto.

Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo alle violazioni previste dal testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, dal testo unico per la tutela delle strade, approvato con R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740, e dalla legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci.

Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le funzioni amministrative ad esse delegato, il rapporto è presentato all'ufficio regionale competente.

Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto è presentato, rispettivamente, al presidente della giunta provinciale o al sindaco.

L'ufficio territorialmente competente è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione.

Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro previsto dall'art. 13 deve immediatamente informare l'autorità amministrativa competente a norma dei precedenti commi inviandole il processo verbale di sequestro.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, in sostituzione del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1976, n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei singoli Ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la competenza.

Con il decreto indicato nel comma precedente saranno stabilite le modalità relative alla esecuzione del sequestro previsto dall'art. 13, al trasporto ed alla consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sarà altresì stabilita la destinazione delle cose confiscate. Le regioni, per le materie di loro competenza, provvederanno con legge nel termine previsto dal comma precedente».

Note all'art. 7:

— La legge n. 426/1971 concerne la «Disciplina del commercio». L'art. 3 della medesima legge, abrogato dal presente articolo, prevedeva l'iscrizione in una speciale sezione del registro degli esercenti il commercio per coloro che intendevano esercitare attività di vendita in forma ambulante. Si trascrive il testo vigente dei relativi articoli 1 e 36:

«Art. 1 *(Istituzione del registro)*. — Presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito il registro degli esercenti il commercio all'ingrosso, il commercio al minuto, nelle varie forme in uso, e l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande disciplinata nel capo II del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635.

Agli effetti della presente legge, esercita:

1) l'attività di commercio all'ingrosso, chiunque professionalmente acquista merci a nome e per conto proprio e le rivende o ad altri commercianti, grossisti o dettaglinati, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande. Tale attività puo assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione;

2) l'attività di commercio al minuto, chiunque professionalmente acquista merci a nome e per conto proprio e le rivende, in sede fissa, o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;

3) l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande, chiunque professionalmente somministra, in sede fissa o mediante altra forma di distribuzione, alimenti o bevande al pubblico.

Le merci possono essere rivendute sia nello stesso stato in cui sono state acquistate, sia, dopo essere state sottoposte alle eventuali trasformazioni, trattamenti e condizionamenti che sono abitualmente praticati.

E vietato esercitare congiuntamente nello stesso punto di vendita le attività di commercio all'ingrosso e al minuto.

Il divieto non si applica per la vendita dei seguenti prodotti:

macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, il commercio e l'artigianato:

materiale elettrico:

colori e vernici, carte da parati;

ferramenta ed utensileria;

articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici;

articoli per riscaldamento;

strumenti scientifici e di misura:

macchine per ufficio;

auto-moto-cicli e relativi accessori e parti di ricambio;

combustibili;

materiali per edilizia;

legnami.

Le aziende che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso dell'autorizzazione per la vendita al minuto ed esercitano nello stesso punto di vendita anche quella all'ingrosso di prodotti appartenenti alla medesima tabella merceologica, diversi da quelli sopra elencati, potranno continuare ad esercitare la duplice attività alla condizione che attuino una netta separazione dei locali destinati alle distinte attività di dettaglio e ingrosso. In tale caso i locali destinati alla vendita al dettaglio debbono possedere le seguenti caratteristiche:

a) avere accesso diretto da area pubblica o privata qualora trattisi di cortili interni, androni, parti condominiali comuni; in quest ultimo caso dovranno avere finestre od altre luci o insegne visibili da area pubblica;

b) essere divisi dai locali destinati al commercio all'ingrosso mediante pareti stabili, anche se dotati di porte di comunicazione interna non accessibili al pubblico».

«Art. 36 *(Forme speciali di vendita)*. — La vendita per corrispondenza sul catalogo o a domicilio è soggetta alle norme di cui al capo I della presente legge.

Per gli incaricati delle ditte esercenti la vendita a domicilio, le ditte debbono comunicare gli elenchi alle autorità di pubblica sicurezza competenti per territorio, le quali possono negare l'autorizzazione per gravi motivi di natura penale. Analoga autorizzazione è prescritta per coloro che sono incaricati dell'esibizione di campioni, dell'illustrazione di cataloghi e di ogni altra forma di propaganda commerciale effettuata a domicilio.

Le ditte interessate rilasciano un tesserino di riconoscimento alle persone incaricate e rispondono agli effetti civili dell'attività delle stesse.

Le vendite di cui sopra debbono essere coperte da assicurazione per eventuali danni al consumatore. I prodotti debbono comunque essere coperti da garanzia e, qualora non corrispondano all'ordinazione, debbono essere sostituiti o deve venir rimborsato il prezzo pagato.

Le modalità di svolgimento delle attività di cui ai commi precedenti saranno stabilite dal regolamento di esecuzione della presente legge».

— La legge n. 398/1976, abrogata dal presente articolo, recava la disciplina del commercio ambulante.

— La legge n. 59/1963 reca norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produtttori diretti.

— La legge n. 477/1964 reca modificazioni alla legge n. 59/1963.

— La legge n. 976/1965 reca interpretazione autentica della legge n. 59/1963.

— L'art. 2 della legge n. 558/1971, abrogato dal presente articolo, concerneva gli orari di vendita dei mercati rionali e del commercio ambulante.

— Il testo vigente dell'art. 176, comma primo, del regolamento per l'esecuzione del testo unico della legge di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, è il seguente: «Agli effetti dell'art. 86 della legge, non si considera vendita al minuto di bevande alcoliche quella fatta in recipienti chiusi secondo le consuetudini commerciali, e da trasportarsi fuori del locale di vendita, purché la quantità contenuta nei singoli recipienti non sia inferiore a litri 0,200 per le bevande alcoliche di cui all'art. 89 della legge, ed a litri 0,33 per le altre».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2219):

Presentato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (BATTAGLIA) il 4 aprile 1990.

Assegnato alla 10ª commissione (Industria), in sede deliberante, il 17 aprile 1990, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 11ª, 12ª e della commissione per le questioni regionali.

Esaminato dalla 10ª commissione il 10 maggio 1990, 12 giugno 1990 e approvato il 27 giugno 1990.

Camera dei deputati (atto n. 4930):

Assegnato alla X commissione (Attività produttive), in sede legislativa, il 24 luglio 1990, con pareri delle commissioni I, II, VI, VII, VIII, IX, XI, XII e XIII.

Esaminato dalla X commissione il 19 settembre 1990; 31 ottobre 1990; 6 dicembre 1990; 10, 23 gennaio 1991; 6 febbraio 1991 e approvato, con modificazioni, il 13 febbraio 1991.

Senato della Repubblica (atto n. 2219/*B*):

Assegnato alla 10ª commissione (Industria), in sede deliberante, il 4 marzo 1991, con pareri delle commissioni 1ª e 2ª.

Esaminato dalla 10ª commissione il 6 marzo 1991 e approvato il 7 marzo 1991.

91G0147

LEGGE 28 marzo 1991, n. 113.

Iniziative per la diffusione della cultura scientifica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato «Ministro», nell'intento di favorire la diffussione della cultura scientifica nei suoi molteplici aspetti e di contribuire alla tutela e valorizzazione del patrimonio tecnico-scientifico di interesse storico conservato nel nostro Paese, adotta iniziative volte a:

a) riorganizzare e potenziare le istituzioni impegnate nella diffusione della cultura scientifica e nella valorizzazione del patrimonio storico-scientifico, nonché favorire l'attivazione di nuove istituzioni, con particolare attenzione per il Mezzogiorno;

b) promuovere la ricognizione sistematica delle testimonianze storiche della scienza e della tecnologia conservate nel Paese, nonché delle risorse bibliografiche e documentali per le ricerche di storia delle scienze e della tecnologia;

c) incentivare, mediante la collaborazione con le università e altre istituzioni italiane e straniere, le attività di formazione ed aggiornamento professionale richieste per la gestione dei musei e centri da potenziare o da istituire;

d) sviluppare la ricerca e la sperimentazione delle metodologie per un'efficace didattica della scienza e della storia della scienza, con particolare attenzione per l'impiego delle nuove tecnologie;

e) promuovere l'informazione e la divulgazione scientifica e storico-scientifica, anche mediante la realizzazione di iniziative espositive, convegni, realizzazioni editoriali e multimediali.

2. Per la realizzazione delle iniziative indicate nel comma 1, al fine di assicurare la coordinata utilizzazione delle competenze e delle risorse finanziarie, il Ministro puo promuovere accordi e stipulare intese con le altre amministrazioni dello Stato, le università ed altri enti pubblici e privati. Tali accordi ed intese definiscono programmi, obiettivi, tempi di attuazione, ripartizione degli oneri e modalità di finanziamento delle iniziative di comune interesse.

3. Le iniziative di cui ai commi 1 e 2, che interessino settori di specifica competenza dell'Amministrazione dei beni culturali ed ambientali, sono adottate di concerto con il Ministro per i beni culturali ed ambientali.

4. Sulle iniziative realizzate in attuazione della presente legge il Ministro riferisce al Parlamento nell'ambito della relazione triennale sullo stato delle ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *d)*, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 10.000 milioni per l'anno 1991, in lire 10.000 milioni per l'anno 1992 e in lire 10.000 milioni annue a decorrere dal 1993, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Iniziative per la diffusione della cultura e della ricerca scientifica».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inscrita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato

Data a Roma, addì 28 marzo 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 2, comma 1, lettera *d)*, della legge n. 168/1989 (Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica) è il seguente:

«1. Il Ministro:

a)-c) (omissis);

d) presenta al Parlamento, ogni tre anni, la relazione sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica, elaborata sulla base delle relazioni delle singole università e degli enti di ricerca, anche vigilati da altre amministrazioni, tenuto conto dei dati dell'anagrafe nazionale delle ricerche, di cui agli articoli 63 e 64 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2405):

Presentato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (RUBERTI) il 3 agosto 1990.

Assegnato alla 7ª commissione (Pubblica istruzione), in sede deliberante, il 25 settembre 1990, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 7ª commissione il 4 ottobre 1990 e approvato il 31 ottobre 1990.

Camera dei deputati (atto n. 5207):

Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede legislativa, il 20 novembre 1990, con pareri delle commissioni I, V e XI.

Esaminato dalla VII commissione il 13 febbraio 1991 e approvato il 6 marzo 1991.

91G0148

LEGGE 28 marzo 1991, n. **114**.

Norme per il ripristino dei nomi e dei cognomi modificati durante il regime fascista nei territori annessi all'Italia con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È riconosciuto il diritto al ripristino nella forma originaria del cognome italiano assunto o attribuito in base alle disposizioni degli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito dalla legge 24 maggio 1926, n. 898, estese dal regio decreto 7 aprile 1927, n. 494, ai territori già annessi all'Italia con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778.

2. Titolari del diritto al ripristino sono le persone già destinatarie del decreto prefettizio con il quale il nuovo cognome è stato assunto o attribuito, il coniuge ed i parenti ai quali il nuovo cognome è stato esteso e, comunque, i loro discendenti in quanto anagraficamente registrati con tale cognome.

Art. 2.

1. La domanda di ripristino è presentata alla prefettura che aveva decretato, in forza della normativa di cui all'articolo 1, l'assunzione o l'attribuzione del nuovo cognome.

2. Essa va corredata da un estratto per riassunto dell'atto di nascita con tutte le annotazioni e rettificazioni e da uno stato di famiglia.

3. Il prefetto, accertata l'assunzione o l'attribuzione del nuovo cognome in forza della normativa di cui all'articolo 1, ripristina il cognome nella forma originaria, previa revoca del precedente decreto.

4. Se la provincia, corrispondente alla suddetta prefettura, non fa più parte del territorio della Repubblica, la domanda di ripristino è presentata alla prefettura di Trieste, corredata, oltreché dell'estratto di cui al comma 2, da un atto di notorietà che attesti l'assunzione o attribuzione del nuovo cognome.

Art. 3.

1. Il decreto prefettizio è notificato al richiedente. Per i membri della stessa famiglia, purché consenzienti se maggiorenni, si può provvedere con unico decreto.

2. Nel caso di reiezione della domanda, il relativo provvedimento può, entro due mesi dalla notifica, essere impugnato con ricorso al Ministro di grazia e giustizia, che decide sentito il Consiglio di Stato.

Art. 4.

1. Il decreto che ripristina il cognome è trasmesso e trascritto d'ufficio nei registri in corso delle nascite del comune dove si trova l'atto di nascita delle persone a cui si riferisce e deve essere annotato in calce all'atto medesimo.

2. Tutti gli altri registri, elenchi e ruoli nominativi sono rettificati d'ufficio dal comune e dalle altre amministrazioni competenti.

3. Gli effetti del decreto rimangono sospesi fino all'adempimento delle formalità indicate nel comma 1.

Art. 5.

1. Si applica la disposizione dell'articolo 162, primo comma, del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, anche se l'istante non si trova in disagiate condizioni economiche.

Art. 6.

1. Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti di ripristino dell'originario cognome adottati in base alle procedure applicate fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Sono altresì fatte salve le procedure di cui agli articoli 32, 33 e 34 della legge 11 marzo 1972, n. 118, per il ripristino di nomi e cognomi nella forma tedesca, nella provincia di Bolzano.

Art. 7.

1. Alle procedure previste dalla presente legge si può ricorrere per ottenere il ripristino nella forma originaria del nome italiano assunto o attribuito in base alle disposizioni citate all'articolo 1, con domanda separata o congiunta a quella per il ripristino del cognome.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 marzo 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il testo degli articoli 1 e 2 del R.D.L. n. 17/1926 (Restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento) è il seguente:

«Art. 1. — Le famiglie della provincia di Trento che portano un cognome originario italiano o latino tradotto in altre lingue o deformato con grafia straniera o con l'aggiunta di suffisso straniero, riassumeranno il cognome originario nelle forme originarie.

Saranno egualmente ricondotti alla forma italiana i cognomi di origine toponomastica, derivanti da luoghi, i cui nomi erano stati tradotti in altra lingua, o deformati con grafia staniera, e altresì i predicati nobiliari tradotti o ridotti in forma straniera.

La restituzione in forma italiana sarà pronunciata con decreto del prefetto della provincia, che sarà notificato agli interessati, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed annotato nei registri dello stato civile.

Chiunque, dopo la restituzione avvenuta, fa uso del cognome o del predicato nobiliare nella forma straniera, è punito con la multa da lire cinquecento a lire cinquemila.

Art. 2. — Anche all'infuori dei casi preveduti nel precedente articolo, possono essere ridotti in forma italiana con decreto del prefetto i cognomi stranieri o di origine straniera, quando vi sia la richiesta dell'interessato.

Il decreto è annotato nei registri dello stato civile.».

La sanzione della multa di cui all'ultimo comma dell'art. 1 sopra riportato è stata sostituita con la sanzione amministrativa pecuniaria dall'art. 32 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), il quale ha previsto che non costituissero più reato e fossero soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali fosse prevista la sola pena della multa o dell'ammenda.

La misura minima e massima della sanzione di cui sopra è stata successivamente moltiplicata prima per due (D.L.L. 5 ottobre 1945, n. 679), poi per otto (D.L.C.P.S. 21 ottobre 1947, n. 1250), quindi per quaranta con assorbimento dei precedenti aumenti (art. 3, legge 12 luglio 1961, n. 603) e infine per cinque (legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 114, primo comma, in relazione all'art. 113, primo comma). La misura attuale della sanzione è quindi «da lire centomila a lire unmilione».

— Il R.D. n. 494/1927 reca: «Estensione a tutti i territori delle nuove province delle disposizioni contenute nel regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, circa la restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina».

— La legge n. 1322/1920 reca: «Approvazione del trattato di pace concluso fra l'Italia e l'Austria a San Germano il 10 settembre 1919 e l'annessione al Regno dei territori attribuiti all'Italia».

— La legge n. 1778/1920 «Approvazione del trattato concluso fra il Regno d'Italia e il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni».

Nota all'art. 5:

— Il testo dell'art. 162, primo comma, del R.D. n. 1238/1939 (Ordinamento dello stato civile) è il seguente: «In tutti i casi di cambiamenti di nomi e cognomi perché ridicoli o vergognosi o perché rivelanti origine illegittima, le domande e i provvedimenti contemplati in questo capo, le copie relative, gli scritti e i documenti eventualmente prodotti dall'interessato sono esenti da ogni tassa, compresa quella di concessione governativa, se l'interessato si trova in disagiata condizione economica».

Nota all'art. 6:

— Il testo degli articoli 32, 33 e 34 della legge n. 118/1972 (Provvedimenti a favore delle popolazioni alto-atesine) è il seguente:

«Art. 32. — Ferma restando l'applicabilità delle norme del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, le persone iscritte o trascritte nei registri di stato civile dei comuni della provincia di Bolzano, che vogliono cambiare il proprio nome redatto in lingua italiana, quale risulta dall'atto di nascita formato anteriormente all'entrata in vigore della legge 31 ottobre 1966, n. 935, nel corrispondente nome di lingua tedesca, oppure cambiare il proprio nome redatto in lingua tedesca, quale risulta dall'atto di nascita formato anteriormente al 1° gennaio 1924, in un corrispondente nome di lingua italiana, devono farne domanda — entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge — al procuratore generale della corte di appello nella cui giurisdizione è situato l'ufficio di stato civile dove trovasi l'atto di nascita, al quale la richiesta stessa si riferisce.

La domanda, che deve indicare il nome che si intende assumere, può anche essere presentata al sindaco del comune di residenza del richiedente, il quale provvede d'ufficio a trasmetterla al procuratore generale, corredandola d'ufficio della copia integrale dell'atto di nascita.

La medesima facoltà spetta a coloro che risultino essere stati iscritti o trascritti in registri di stato civile di comuni diversi da quelli previsti nel primo comma e siano residenti alla data di entrata in vigore della presente legge nella provincia di Bolzano, ovvero ottengano ivi la residenza nel quinquennio successivo.

Alla stessa procedura si può ricorrere per ottenere il ripristino nella forma tedesca del cognome italiano assunto o attribuito durante il periodo in cui erano in vigore le disposizioni degli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con domanda separata o congiunta a quella per il cambiamento del nome.

Art. 33. — Il procuratore generale, se ricorrono i presupposti indicati nell'articolo precedente, autorizza — entro sei mesi dalla ricezione della domanda — con suo decreto il cambiamento del nome e del cognome. Per i membri della stessa famiglia si può provvedere con unico decreto.

Nel caso di reiezione della domanda, il relativo provvedimento deve essere comunicato al richiedente, il quale, nei trenta giorni successivi può ricorrere al Ministero di grazia e giustizia, che decide sentito il parere del Consiglio di Stato.

Art. 34. — I decreti che autorizzano il cambiamento del nome e del cognome sono trasmessi e trascritti d'ufficio nei registri in corso delle nascite del comune dove si trova l'atto di nascita delle persone a cui si riferiscono e devono essere annotati in calce all'atto medesimo.

Tutti gli altri registri, tutti gli elenchi e ruoli nominativi sono rettificati d'ufficio dal comune e dalle altre amministrazioni competenti.

Gli effetti dei decreti rimangono sospesi fino all'adempimento delle formalità indicate nel primo comma.».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1007):

Presentato dal sen. BATTELLO ed altri il 6 maggio 1988.

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 19 luglio 1988, con pareri delle commissioni 2ª, 5ª e 6ª.

Esaminato dalla 1ª commissione il 18 ottobre 1989; 8, 14 novembre 1989; 19 dicembre 1989.

Relazione scritta annunciata il 20 marzo 1990 (atto n. 1007/A - relatore sen. LOMBARDI).

Esaminato in aula e approvato il 18 aprile 1990.

Camera dei deputati (atto n. 4784):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede legislativa, il 10 maggio 1990, con pareri delle commissioni II e V.

Esaminato dalla I commissione il 13 marzo 1991 e approvato il 14 marzo 1991.

91G0149

LEGGE 28 marzo 1991, n. 115.

Aumento del contributo annuo all'Istituto internazionale delle Nazioni Unite per la ricerca sulla criminalità e la giustizia (UNICRI), già Istituto di ricerca delle Nazioni Unite per la difesa sociale (UNSDRI).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il contributo annuo di lire 300 milioni concesso all'Istituto internazionale delle Nazioni Unite per la ricerca sulla criminalità e la giustizia (UNICRI), ai sensi della legge 31 marzo 1980, n. 141, viene elevato a lire 900.000.000 annue a decorrere dal 1990.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari ad annue lire 600 milioni a partire dal 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-92, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento predisposto per «Interventi vari di competenza del Ministero degli affari esteri, ivi compresi il riordinamento del Ministero, il potenziamento del servizio diplomatico consolare ed i provvedimenti in campo sociale e culturale all'estero».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 marzo 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1:

— La legge n. 141/1980 reca: «Aumento del contributo annuo all'Istituto di ricerca delle Nazioni Unite per la difesa sociale (UNSDRI)».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2422):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DE MICHELIS) il 7 agosto 1990.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede deliberante, il 25 settembre 1990, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª e 5ª.

Esaminato dalla 3ª commissione e approvato il 10 ottobre 1990.

Camera dei deputati (atto n. 5158):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede legislativa, il 30 ottobre 1990, con pareri delle commissioni I, II e V

Esaminato dalla III commissione e approvato il 12 marzo 1991.

91G0153

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 febbraio 1991.

Disciplina, ai fini dell'assunzione nella pubblica amministrazione, dell'avviamento della selezione dei lavoratori delle aziende operanti nelle regioni del centro nord che fruiscono a qualsiasi titolo dell'intervento di integrazione salariale straordinaria per più di dodici mesi.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

E

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;

Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante norme sull'organizzazione del mercato del lavoro e in particolare l'art. 16 in materia di assunzioni di personale presso le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici ivi indicati;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, con la legge 20 maggio 1988, n. 160, in particolare l'art. 4, commi da 4-*bis* a 5, concernenti modifiche ed integrazioni all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 407, in particolare l'art. 1, comma 7;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 306 del 31 dicembre 1988), recante la

disciplina dell'avviamento e della selezione dei lavoratori iscritti nelle liste di collocamento ai fini dell'assunzione nella pubblica amministrazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 23 luglio 1989, con il quale è stato conferito all'on. avv. Remo Gaspari l'incarico di Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 1989, con il quale il Ministro per la funzione pubblica è stato delegato dal Presidente del Consiglio dei Ministri all'esercizio, tra l'altro, delle funzioni spettanti al medesimo Presidente ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93, e degli adempimenti concernenti il pubblico impiego rimessi da disposizioni legislative al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

1. La riserva di cui all'art. 1, comma 7, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, riguarda tutte le assunzioni a tempo indeterminato presso le pubbliche amministrazioni da effettuarsi, ai sensi dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, come modificato dal decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160 e con le modalità ed i criteri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, per la copertura dei posti disponibili presso gli uffici situati nelle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio.

2. Hanno diritto alla riserva i lavoratori dipendenti da aziende operanti nelle regioni sopra indicate, sospesi continuamente per più di dodici mesi a zero ore senza rotazione e destinatari di interventi di integrazione salariale straordinaria.

Art. 2.

1. L'azienda interessata trasmette all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione territorialmente competente l'elenco di tutti i dipendenti che vengono a trovarsi nelle condizioni di cui al comma 2 del precedente art. 1. L'azienda comunica, contestualmente e per iscritto, a ciascun lavoratore l'inserimento nell'elenco.

2. Tali elenchi contengono i nominativi, luogo e data di nascita, il codice fiscale, la residenza, la qualifica professionale, la categoria contrattuale di inquadramento, la data di assunzione nell'azienda, la decorrenza e la durata della sospensione dal lavoro.

3. Gli elenchi trasmessi dalle aziende, dopo il riscontro con gli atti di ufficio, costituiscono la lista regionale; la lista deve essere trasmessa alla sezione circoscrizionale per l'impiego nel cui ambito territoriale è ubicata ciascuna azienda, limitatamente alla parte di relativa competenza.

4. I lavoratori interessati presentano alla sezione circoscrizionale di cui al comma 3 apposito modulo informativo predisposto dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

5. Le liste regionali sono acquisite dalla commissione regionale per l'impiego per l'attuazione di ogni iniziativa di competenza volta a favorire la mobilità dei riservatari che non trovino spazi occupazionali nel pubblico impiego.

Art. 3.

1. Per la formazione delle graduatorie, per gli avviamenti, per la selezione e per le assunzioni si osservano i criteri e le modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, in quanto compatibili; le graduatorie sono formate per qualifica, senza tenere conto del punteggio relativo al reddito. L'inserimento in graduatoria avviene previo riscontro dell'inclusione del nominativo del lavoratore nella lista regionale di cui all'art. 2.

2. I lavoratori che non presentano il modulo informativo sono inseriti in graduatoria dopo l'ultimo di coloro che hanno curato l'adempimento sulla base della qualifica e degli altri elementi risultanti dalla lista regionale; ai fini di quanto previsto dall'art. 2, comma 5, i loro nominativi sono comunicati alla commissione regionale per l'impiego.

3. I lavoratori utilizzati temporaneamente per opere o servizi di pubblica utilità, ovvero come istruttori per iniziative di formazione professionale, ai sensi della legge 24 luglio 1981, n. 390, sono avviati con precedenza, nei limiti della riserva predetta, presso le amministrazioni o gli enti a favore dei quali è stata prestata l'attività per le opere e servizi di pubblica utilità.

4. Le graduatorie circoscrizionali di cui al comma 1 vengono aggiornate al verificarsi di qualsiasi variazione sopravvenuta. Le aziende, ai fini della cancellazione, sono tenute a comunicare immediatamente all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione ed alla sezione circoscrizionale competente l'eventuale ripresa dell'attività di ciascun lavoratore o la cessazione del raporto di lavoro.

Art. 4.

1. Le amministrazioni pubbliche presentano richiesta di avviamento a selezione, secondo le procedure stabilite con l'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, indicando distintamente i posti riservati ai lavoratori in cassa integrazione aventi titolo all'avviamento ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge 29 dicembre 1990, n. 407 e quelli destinati ai lavoratori di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, così come modificato dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.

2. La sezione circoscrizionale competente procede ad avviare a selezione in numero doppio rispetto ai posti riservati da coprire. Analogamente, in caso di avviamenti da graduatorie integrate a livello provinciale o regionale, i competenti uffici procedono ad avviare in numero doppio dei posti da ricoprire. L'avviamento a selezione deve essere comunicato contestualmente, all'azienda.

3. Ai fini delle assunzioni nelle sedi centrali delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli enti pubblici non economici a carattere nazionale e di quelli che svolgono attività in più regioni, vengono seguite le procedure di cui agli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988. A tal fine la certificazione di cui all'art. 5, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, rilasciata a richiesta degli interessati dalla sezione circoscrizionale competente, deve attestare l'iscrizione degli aspiranti nelle liste regionali di cui all'art. 2, la relativa qualifica, nonché il punteggio nella graduatoria di cui all'art. 3. I bandi devono specificare il numero dei posti riservati agli iscritti nelle liste di cui al presente decreto.

Art. 5.

1. I lavoratori, per essere avviati a selezione, devono essere in possesso dei requisiti generali di ammissione agli impieghi pubblici, di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche ed integrazioni, salvo diversa espressa previsione da parte dei singoli ordinamenti, da specificare
nella richiesta di avviamento o nel bando di offerta di lavoro. Per quanto riguarda, in particolare, il requisito dell'età, si osservano le disposizioni dell'art. 2 della legge 22 agosto 1985, n. 444, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, con legge 20 maggio 1988, n. 160.

2. Il superamento della prova di idoneità comporta la nomina in ruolo, con attribuzione del trattamento economico iniziale della qualifica funzionale oggetto della richiesta di avviamento a selezione. Ai fini della cessazione delle prestazioni di cassa integrazione le amministrazioni e gli enti devono notificare all'azienda ed alla competente sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale l'inizio dell'effettivo servizio. Qualsiasi forma di cessazione dal servizio non comporta il ripristino al diritto delle prestazioni di cassa integrazione.

Art. 6.

1. Ai fini dell'assunzione di personale negli uffici periferici delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo e degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, nella provincia di Bolzano, le disposizioni del presente decreto sono applicate tenuto conto di quelle recate dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 1991

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

p. *Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
GRIPPO

p. *Il Ministro del tesoro*
FOTI

91A1629

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 5 aprile 1991.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Montepulciano.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, integrato dall'art. 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la nota con la quale la competente intendenza di finanza ha comunicato la causa ed il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato ufficio finanziario ed ha richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Considerato che la chiusura dell'ufficio delle imposte dirette di Montepulciano è stata causata dalle intense precipitazioni nevose, che hanno provocato l'interruzione dell'energia elettrica;

Ritenuto che la causa suesposta deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha determinato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagio anche ai contribuenti;

Tenuto conto che ai sensi del citato decreto 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento per l'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Montepulciano è accertato per il giorno 6 febbraio 1991.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 aprile 1991

Il Ministro: FORMICA

91A1660

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

DECRETO 3 aprile 1991.

Ulteriore proroga per il perfezionamento da parte della regione Campania degli atti di concessione aventi ad oggetto la realizzazione di progetti approvati relativi a strutture turistiche, ricettive e tecnologiche nell'ambito regionale.

IL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Visto il decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, nella legge 30 dicembre 1988, n. 556;

Visto il proprio decreto in data 26 luglio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 13 ottobre 1990, con cui sono stati approvati i progetti a carattere regionale per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche, per la regione Campania;

Considerato che ai sensi del comma 3 dell'art. 2 della citata legge 30 dicembre 1988, n. 556, le regioni sono tenute a stipulare gli atti di concessione aventi ad oggetto la realizzazione di progetti approvati, entro il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di approvazione dei progetti;

Visto il proprio decreto 8 gennaio 1991, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 15 gennaio 1991, che ha prorogato di ulteriori novanta giorni il termine entro cui la regione Campania doveva procedere agli adempimenti sopracitati;

Considerato che la regione Campania, con nota n. 080/SP in data 27 marzo 1991, ha fatto presente l'impossibilità di procedere ai suddetti adempimenti a causa di insorte difficoltà amministrative;

Ritenuto che le motivazioni addotte dalla regione appaiono meritevoli di considerazione in quanto il termine di cui al richiamato art. 2, comma 3, della legge 30 dicembre 1988, n. 556, prorogato con il citato decreto ministeriale 8 gennaio 1991, non appare sufficiente al perfezionamento degli atti di concessione, alla luce dei motivi sopracitati,

Ritenuto che nella situazione così delineatasi non esistono le condizioni per esercitare legittimamente la facoltà di revoca dei finanziamenti già concessi;

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto;

Decreta:

Per gli adempimenti previsti dall'art. 2, comma 3, del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, nella legge 30 dicembre 1988, n. 556, la regione Campania provvederà alla segnalazione delle inadempienze verificatesi, decorsi ulteriore trenta giorni dalla data di scadenza del termine indicato nel decreto ministeriale 8 gennaio 1991.

Roma, 3 aprile 1991

Il Ministro: TOGNOLI

91A1648

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 27 febbraio 1991.

Emissione di monete delle serie speciali millesimo 1990.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto l'art. 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1991, registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 1991, registro n. 5 Tesoro, foglio n. 328, concernente l'emissione di una moneta d'argento da L. 500 commemorativa del V centenario della nascita di Tiziano;

Considerato che occorre provvedere all'emissione di monete a corso legale di speciale scelta da cedere ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Decreta:

Art. 1.

E autorizzata l'emissione delle serie speciali millesimo 1990 per collezionisti, confezionate in appositi contenitori e comprendenti ciascuna i seguenti valori: L. 1, L. 2, L. 5, L. 10, L. 20, L. 50, L. 100, L. 200, L. 500 bimetallica, L. 500 in argento di serie ordinaria e L. 500 in argento commemorativa del V centenario della nascita di Tiziano.

Art. 2.

Il contingente in valore nominale delle predette serie sarà stabilito con successivo provvedimento, ai termini dell'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 1991

Il Ministro CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 1991
Registro n. 10 Tesoro, foglio n. 257

91A1630

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 21 marzo 1991

Definizione del termine «spinaci» riportato dall'art. 1 del decreto ministeriale 27 settembre 1967, concernente gli ingredienti consentiti nella produzione delle paste speciali secche e fresche.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

E

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 4 luglio 1967, n. 580, concernente la disciplina per la lavorazione ed il commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari;

Visto il decreto interministeriale 27 settembre 1967, emanato ai sensi della legge n. 580/1967, che all'art. 1, punto 1), consente nella produzione di paste speciali secche e fresche, l'impiego di spinaci;

Considerato che, a seconda delle esigenze produttive commerciali, la tecnologia di produzione della pasta alimentare si avvale dell'impiego di spinaci freschi e di spinaci surgelati;

Atteso che la tecnica di surgelazione dei prodotti alimentari è ritenuto un trattamento di conservazione igienicamente e sanitariamente idoneo;

Vista la legge 27 gennaio 1968, n. 32, concernente «Norme per la vendita al pubblico degli alimenti surgelati» e relativi decreti di attuazione;

Visto il parere dell'Istituto superiore di sanità;

Visto il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 17 dicembre 1990;

Decreta:

Art. 1.

Per gli ingredienti consentiti dall'art. 1 del decreto ministeriale 27 settembre 1967, nella preparazione dell'impasto e del ripieno delle paste alimentari speciali secche e fresche, relativamente alla voce «spinaci», deve intendersi «spinaci freschi e/o surgelati».

Gli ingredienti consentiti nella produzione delle paste alimentari devono rispondere ai requisiti igienico-sanitari ed alle caratteristiche prescritte dalle relative norme speciali e generali vigenti, nonché, qualora impiegati sotto forma di prodotti surgelati, alla legge 27 gennaio 1968, n. 32 e relativi decreti di attuazione.

Roma, 21 marzo 1991

Il Ministro della sanità
DE LORENZO

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
SACCOMANDI

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

NOTE

AVVERTENZA

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 1 del D.M. 27 settembre 1967 è il seguente:

«Art. 1. — È consentito, nella produzione di paste speciali secche e di paste alimentari fresche, l'impiego dei sottoindicati ingredienti alimentari:

1) spinaci;
2) spinaci disidratati in polvere;
3) doppio e triplo concentrato di pomodoro;
4) pomodoro disidratato in polvere;
5) noce moscata».

91A1631

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI BARI

DECRETO RETTORALE 4 febbraio 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni,

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare il comma 1 dell'art. 16;

Atteso che il presente decreto rettorale è uniforme alla tipologia nazionale di cui alla nota ministeriale n. 733 del 14 luglio 1988;

Sentito il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale del 10 novembre 1990;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592,

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come segue:

Articolo unico

Dopo l'art. 198, e con il conseguente spostamento della numerazione successiva, è inserito il seguente nuovo articolo, relativo alla istituzione della scuola di specializzazione in biochimica marina:

Scuola di specializzazione in «biochimica marina»

Art. 1. — È istituita la scuola di specializzazione in biochimica marina presso l'Università degli studi di Bari. La scuola ha lo scopo di fornire agli iscritti le cognizioni scientifiche e tecniche necessarie per svolgere l'attività di biochimico nel campo dell'ecologia marina, della produttività, del controllo igienico-sanitario, di qualità e delle utilizzazioni industriali delle risorse biologiche marine. La scuola rilascia il titolo di specialista in biochimica marina.

Art. 2. — La scuola ha la durata di due anni. Ciascun anno di corso prevede almeno duecentocinquanta ore di insegnamento e duecentocinquanta ore di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed alle attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso per un totale di venti specializzandi.

Art. 3. — Ai sensi della normativa generale, concorrono le facoltà di medicina veterinaria, di giurisprudenza, di scienze matematiche, fisiche e naturali, di agraria, di farmacia e il dipartimento di geografia. Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 4. — Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati dei corsi di laurea in medicina veterinaria, in chimica, in chimica industriale, in scienze biologiche, in scienze naturali, in farmacia, in scienze agrarie, in scienza delle produzioni animali, in chimica e tecnologie farmaceutiche, in scienze geologiche, in medicina e chirurgia.

Sono altresì ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio, conseguito presso le università straniere e che sia equipollente, ai sensi dell'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, a quelli richiesti nel comma precedente.

Art. 5. — Le materie di insegnamento sono le seguenti.

1° Anno:

oceanografia fisica e chimica;

biologia marina;

biochimica dei vegetali acquatici,

biochimica degli animali acquatici,

biochimica analitica;

metodi analitici per il controllo delle acque di mare,

ed inoltre due corsi opzionali.

2° Anno:

chimica fisiologica degli animali acquatici;

biochimica dei prodotti della pesca;

microbiologia marina;

prodotti biologicamente attivi da organismi marini;

diritto del mare in rapporto alle risorse marine,

ed inoltre due corsi opzionali.

I corsi opzionali saranno definiti dai competenti organi accademici, in base ad esigenze e a peculiarità specifiche.

Art. 6. – All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta dei corsi opzionali che dovranno costituire orientamento all'interno della specializzazione, l'attività sperimentale di laboratorio che sarà svolta sotto la guida di un relatore nominato dal consiglio della scuola.

Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche ed alle attività pratiche il consiglio della scuola potrà riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività, attinente alla specializzazione, svolta all'estero in laboratori universitari o extra universitari.

Art. 7. — L'Università su proposta del consiglio della scuola stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra universitarie per lo svolgimento delle attività didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82.

Art. 8. – La frequenza alle lezioni necessaria per sostenere l'esame alla fine di ogni anno deve essere almeno il 70%. L'attività pratica è rappresentata dalla frequenza obbligatoria ai fini dell'apprendimento e per la tesi sperimentale della durata di sei mesi da svolgersi presso gli isitituti o dipartimenti per i quali hanno optato i docenti dei singoli insegnamenti.

Il presente decreto sarà pubblicato a norma di legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 4 febbraio 1991

Il rettore

91A1619

UNIVERSITÀ DI TORINO

DECRETO RETTORALE 18 febbraio 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la proposta di modifica di statuto formulata dal consiglio della facoltà di medicina e chirurgia;

Visto il parere favorevole espresso dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Torino;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1

Gli articoli da 401 a 408 relativi alla scuola di specializzazione in medicina dello sport sono soppressi.

Art. 2

Dopo l'art. 400 e con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi vengono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi al riordinamento della scuola di specializzazione in medicina dello sport.

Scuola di specializzazione in medicina dello sport

Art. 401. — È istituita presso l'Università degli studi di Torino la scuola di specializzazione in medicina dello sport.

Art. 402. — La scuola ha lo scopo di formare specialisti in medicina dello sport con una adeguata e qualificata esperienza professionale.

La scuola rilascia il titolo di specialista in medicina dello sport.

Art. 403. — La durata del corso è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

In base alle attrezzature ed alle strutture disponibili, la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in sei per ciascun anno di corso, per un totale di ventiquattro specializzandi, salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982.

Ai candidati provvisti di equipollente titolo di studio conseguito all'estero può essere riservato un numero di posti non superiore al 30% dei posti ordinari disponibili per l'ammissione.

Art. 404. — Per l'attuazione delle attività didattiche istituzionali il consiglio della scuola si avvale come titolari di corsi ufficiali di docenti designati secondo le norme di legge.

Art. 405. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione o titolo equipollente per i laureati all'estero.

Per gli appartenenti a Paesi extra-comunitari viene istituita presso gli Atenei una apposita commissione che valuta di volta in volta i titoli di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 406. — La scuola comprende sette aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) morfologia, fisiologia e propedeutica;

b) patologia e traumatologia;

c) valutativa e medico-preventiva;

d) terapeutica e riabilitativa;

e) psicologica;

f) tecnico-sportiva;

g) medico legale ed assicurativa.

Art. 407. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Morfologia, fisiologia e propedeutica:

anatomia morfo-funzionale e di superficie;

biochimica dell'esercizio fisico;

fisiologia dell'esercizio fisico;

fisiologia delle singole attività sportive;

fisiologia delle attività sportive in ambienti straordinari;

genetica, auxologia, somatometria e biotipologia;

alimentazione e dietetica applicata alle attività sportive;

biomeccanica generale e degli sport;

informatica medica e statistica.

b) Patologica e traumatologica:

patologia medica da sport e patologia medica sport compatibile;

farmacologia applicata alle attività sportive e doping;

cardiologia dello sport;

patologia ortopedica e traumatologica dello sport.

c) Valutativa e medico-preventiva:

metodologia e tecnica della valutazione della efficienza fisica;

elementi di semeiotica applicata allo sport;

igiene applicata alle attività sportive.

d) Terapeutica e riabilitativa:

emergenza medico-chirurgica nella pratica sportiva;

lo sport come prevenzione e terapia;

fisiochinesiterapia e riabilitazione funzionale.

e) Psicologica:

psicologia dello sport.

f) Tecnico-sportiva:

organizzazione e regolamentazione delle attività sportive;

teoria, metodologia e pratica dell'allenamento sportivo.

g) Medico legale ed assicurativa:

medicina legale ed assicurativa applicate alle attività sportive.

Art. 408. — L'attività didattica comprende per ciascun anno di corso ottocento ore. Essa è organizzata in una attività didattica formale comune per tutti gli specializzandi, suddivisa per ogni anno come da tabelle allegate ed in una attività di tirocinio professionale guidato esteso per il numero di ore necessario, per ciascun anno di corso, a raggiungere le ottocento ore previste, secondo ripartizioni stabilite dal consiglio della scuola.

Art. 409 — La frequenza ai corsi è obbligatoria. La frequenza minima alle attività didattica e pratica necessaria per essere ammessi a sostenere gli esami annuali e quello finale è fissata nel 75% delle ore stabilite annualmente dal consiglio della scuola.

1° Anno di corso:

Materie di insegnamento formale	Numero di ore
Morfologica, fisiologica e propedeutica:	
anatomia dell'apparato locomotore e di superficie	30
biochimica dell'esercizio fisico	40
fisiologia dell'esercizio fisico I	30
genetica, auxologia, somatometria e biotipologia	30
informatica medica e statistica	40
Patologica e traumatologica:	
patologia ortopedica e traumatologia dello sport I	20
Tecnico-sportiva:	
Organizzazione e regolamentazione delle attività sportive	20
	210
Tirocinio professionale guidato	590
Numero ore totali di corso	800

2° Anno di corso:

Materie di insegnamento formale	Numero di ore
Morfologica, fisiologica e propedeutica:	
anatomia dei sistemi cardiocircolatorio, respiratorio, dei centri e delle vie nervose del controllo motorio	20
fisiologia dell'esercizio fisico II	40
biomeccanica generale e degli sport	30
alimentazione e dietetica applicate agli sport	40
Patologica e traumatologica:	
patologia ortopedica e traumatologica dello sport II	30
Terapeutica e riabilitativa:	
emergenza medico-chirurgica nella pratica sportiva	20

Materie di insegnamento formale	Numero di ore
Tecnico-sportiva:	
teoria, metodologia e pratica dell'allenamento sportivo I	30
	210
Tirocinio professionale guidato	590
Numero ore totali di corso	800

3° Anno di corso:

Materie di insegnamento formale	Numero di ore
Morfologica, fisiologica e propedeutica:	
fisiologia delle singole attività sportive	20
Patologica e traumatologica:	
patologia medica da sport e patologia medica sport compatibile I	30
cardiologia dello sport	60
Valutativa e medico preventiva:	
metodologia e tecnica della valutazione della efficienza fisica	30
elementi di semeiotica applicata allo sport	70
igiene applicata allo sport	30
Tecnico-sportiva:	
teoria, metodologia e pratica dell'allenamento sportivo II	20
	260
Tirocinio professionale guidato	540
Numero ore totali di corso	800

4° Anno di corso:

Materie di insegnamento formale	Numero di ore
Morfologica, fisiologica e propedeutica:	
fisiologia dell'attività sportiva in ambienti straordinari	20
Patologica e traumatologica:	
patologia medica da sport e patologia medica sport compatibile II	20
farmacologia applicata allo sport e doping	20
Terapeutica e riabilitativa:	
sport come prevenzione e terapia	20
fisiochinesiterapia e riabilitazione funzionale	30
Psicologia:	
psicologia dello sport	30
Medico legale ed assicurativa:	
Medicina legale o delle assicurazioni applicate allo sport	30
	170
Tirocinio professionale guidato	630
Numero ore tatali di corso	800

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 18 febbraio 1991

Il rettore: DIANZANI

91A1620

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina del commissario del Governo per la provincia di Trento

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1991, registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 1991, registro n. 4 Presidenza, foglio n. 216, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro degli affari regionali ed i problemi istituzionali ed il Ministro dell'interno, il prefetto Destro dott. Giuseppe è stato nominato commissario del Governo per la provincia di Trento a decorrere dal 29 dicembre 1990.

91A1625

Nomina del rappresentante del Governo nella regione Sardegna

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1991, registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 1991, registro n. 4 Presidenza, foglio n. 215, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro degli affari regionali ed i problemi istituzionali ed il Ministro dell'interno, il prefetto Ricci dott. Cesare è stato nominato rappresentante del Governo nella regione Sardegna a decorrere dal 29 dicembre 1990.

91A1626

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(3ª pubblicazione) Elenco n. 2

È stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 111 Mod. 25-A. — Data: 22 marzo 1989. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento delle domande. — Intestazione: Cassa di risparmio di Rimini. — Titoli del debito pubblico: nominativi 4. — Capitale: L. 181.600.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

91A1310

N. 62

Corso dei cambi del 28 marzo 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1279,200	1279,200	1279,20	1279,200	1279.200	1279.200	1277,400	1279.200	1279.200	1279.20
E.C.U.	1532,950	1532,950	1533 —	1532,950	1532,950	1532,950	1532.800	1532,950	1532.950	1532,95
Marco tedesco	744,050	744.050	745 —	744,050	744,050	744.050	744 —	744.050	744.050	744.05
Franco francese	219,450	219,450	220 —	219,450	219,450	219.450	219,480	219,450	219.450	219.45
Lira sterlina	2213 —	2213 —	2217 —	2213 —	2213 —	2213 —	2214.750	2213 —	2213 —	2213 —
Fiorino olandese	660,430	660,430	661,50	660,430	660,430	660.430	660,150	660,430	660,430	660,43
Franco belga	36,165	36,165	36,18	36.165	36,165	36,165	36,180	36,165	36.165	36.13
Peséta spagnola	12.032	12,032	12,08	12.032	12.032	12.032	12,033	12.032	12,032	12.03
Corona danese	194.220	194,220	195,50	194.220	194.220	194.220	194,240	194.220	194.220	194.22
Lira irlandese	1989,150	1989.150	1984 —	1989,150	1989,150	1989,150	1990,500	1989,150	1989,150	—
Dracma greca	6,812	6,812	6,88	6.812	6.812	6,812	6.885	6.812	6.812	—
Escudo portoghese	8,496	8.496	8,48	8,496	8.496	8.496	8,481	8.496	8,496	8,49
Dollaro canadese	1101 —	1101	1096 —	1101 —	1101 —	1101 —	1103 —	1101 —	1101 -	1101 —
Yen giapponese	9.100	9,100	9,95	9.100	9.100	9.100	9.097	9,100	9,100	9.10
Franco svizzero	874,430	874.430	8,76	874,430	874.430	874,430	874,600	874.430	874,430	874.43
Scellino austriaco	105.798	105,798	106 —	105.798	105,798	105.798	105,799	105.798	105.798	105,79
Corona norvegese	191.400	191.400	191,50	191,400	191.400	191.400	191.500	191.400	191.400	191.40
Corona svedese	206.500	206,500	206 —	206.500	206.500	206.500	206.800	206.500	206.500	206.50
Marco finlandese	315,710	315,710	315,50	315.710	315,710	315.710	316.500	315,710	315.710	—
Dollaro australiano.	989.500	989.500	9,86	989.500	989,500	989.500	988,500	989.500	989.500	989.50

Media dei titoli del 28 marzo 1991

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	69,90
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	100,50
» 12% (Beni Esteri 1980)	102,90
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	96,75
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	98.650
» » » 22- 6-1987/91	97,800
» » » 18- 3-1987/94	83,475
» » » 21- 4-1987/94	83,300
Certificati del Tesoro ordinari 10.25% 1- 1-1988/96.	95,650
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	99,850
» » » 10% 18- 4-1987/92	99,005
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	98,300
» » » 8.75% 18- 6-1987/93	94,400
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99.95
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	93,05
» » » 8.50% 18- 9-1987/93	99,95
» » » TR 2.5% 1983/93	95.20

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 4-1984/91	100.075
» » » » 1- 5-1984/91	100
» » » » 1- 6-1984/91	100.025
» » » » 1- 7-1984/91	100.150
» » » » 1- 8-1984/91	100.350
» » » » 1- 9-1984/91	100.675
» » » » 1-10-1984/91	100,750
» » » » 1-11-1984/91	100.650
» » » » 1-12-1984/91	100.450
» » » » 1- 1-1985/92	100.275
» » » » 1- 2-1985/92	99.900
» » » » 18- 4-1986/92	100.550
» » » » 19- 5-1986/92	100.600
» » » » 20- 7-1987/92	100.125
» » » » 19- 8-1987/92	100.40
» » » » 1-11-1987/92	100,10
» » » » 1-12-1987/92	100.15

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 1-1988/93	99,725
» » » »	1- 2-1988/93	99.875
» » » »	1- 3-1988/93	100,025
» » » »	1- 4-1988/93	100,300
» » » »	1- 5-1988/93	100,300
» » » »	1- 6-1988/93	100,025
» » » »	18- 6-1986/93	99,475
» » » »	1- 7-1988/93	100 —
» » » »	17- 7-1986/93	99,025
» » » »	1- 8-1988/93	100 —
» » » »	19- 8-1986/93	98.800
» » » »	1- 9-1988/93	100.300
» » » »	18- 9-1986/93	98,650
» » » »	1-10-1988/93	100.300
» » » »	20-10-1986/93	98.925
» » » »	1-11-1988/93	100 —
» » » »	18-11-1986/93	98.900
» » » »	19-12-1986/93	98.775
» » » »	1- 1-1989/94	99.875
» » » »	1- 2-1989/94	99.950
» » » »	1- 3-1989/94	100.100
» » » »	15- 3-1989/94	100.100
» » »	1- 4-1989/94	100,300
» » » »	1- 9-1988/94	99,775
» » » »	1-10-1987/94	99 —
» » » »	1-11-1988/94	99,525
» » » »	1- 1-1990/95	98,925
» » » »	1- 2-1985/95	100,100
» » » »	1- 3-1985/95	98,775
» » » »	1- 3-1990/95	99.150
» » » »	1- 4-1985/95	98.750
» » » »	1- 5-1985/95	98.650
» » » »	1- 5-1990/95	99.100
» » » »	1- 6-1985/95	98,125
» » » »	1- 7-1985/95	98.525
» » » »	1- 7-1990/95	98.650
» » » »	1- 8-1985/95	97.925
» » » »	1- 9-1985/95	97.800
» » » »	1-10-1985/95	98.050
» » » »	1-11-1985/95	98.175
» » » »	1-12-1985/95	98.050
» » » »	1- 1-1986/96	98,300
» » » »	1- 1-1986/96 II	100.700
» » » »	1- 2-1986/96	98,850
» » » »	1- 3-1986/96	99.400
» » » »	1- 4-1986/96	99.400
» » » »	1- 5-1986/96	99.250
» » » »	1- 6-1986/96	98.850
» » » »	1- 7-1986/96	98,400
» » » »	1- 8-1986/96	97.700
» » » »	1- 9-1986/96	98 —
» » » »	1-10-1986/96	97 —
» » » »	1-11-1986/96	97.200
» » » »	1-12-1986/96	97.700
» » » »	1- 1-1987/97	97.250
» » » »	1- 2-1987/97	98.150
» » » »	18- 2-1987/97	97.900
» » » »	1- 3-1987/97	98,300
» » » »	1- 4-1987/97	98.125
» » » »	1- 5-1987/97	98.075
» » » »	1- 6-1987/97	97.550
» » » »	1- 7-1987/97	97.200
» » » »	1- 8-1987/97	97 —
» » »	1- 9-1987/97	97 —

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	11,50%	1-11-1991	99,525
» » »	11,50%	21-12-1991	99,375
» » »	9,25%	1-11-1992	98,450
» » »	9,25%	1- 2-1992	98,325
» » »	11,00%	1- 2-1992	98,925
» » »	9,15%	1- 3-1992	98,425
» » »	12,50%	17- 3-1992	99,95
» » »	9,15%	1- 4-1992	98,030
» » »	11,00%	1- 4-1992	98,850
» » »	12,50%	1- 4-1992	100,025
» » »	12,50%	1- 4-1990/92	100,100
» » »	12,50%	18- 4-1992	99,925
» » »	9,15%	1- 5-1992	98,025
» » »	11,00%	1- 5-1992	98,475
» » »	12,50%	1- 5-1992	99,850
» » »	12,50%	17- 5-1992	99.775
» » »	9,15%	1- 6-1992	97.625
» » »	10.50%	1- 7-1992	98,825
» » »	11.50%	1- 7-1992	98.775
» » »	11,50%	1- 8-1992	98.650
» » »	12,50%	1- 9-1992	99.850
» » »	12.50%	1-10-1992	99.850
» » »	12,50%	1- 2-1993	99.800
» » »	12.50%	1- 7-1993	99.200
» » »	12.50%	1- 8-1993	99.325
» » »	12,50%	1- 9-1993	99.250
» » »	12,50%	1-10-1993	99,500
» » »	12.50%	1-11-1993	99.075
» » »	12.50%	1-11-1993 Q	99.400
» » »	12,50%	17-11-1993	99,100
» » »	12.50%	1-12-1993	98.800
» » »	12,50%	1- 1-1994	98.925
» » »	12.50%	1- 1-1990/94	98.950
» » »	12.50%	1- 2-1990/94	98.775
» » »	12.50%	1- 3-1990/94	98.930
» » »	12.50%	1- 5-1990/94	98.800
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	98.725
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	98.750
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	96.725
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	96.875

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro È.C.U.	16- 7-1984/91	11,25%	100,500
» » » »	21- 9-1987/91	8,75%	98.850
» » » »	21- 3-1988/92	8.50%	98.300
» » » »	26- 4-1988/92	8.50%	97,850
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	99,930
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	101.550
» » » »	22- 2-1985/93	9.60%	100.300
» » » »	15- 4-1985/93	9.75%	100.400
» » » »	22- 7-1985/93	9.00%	98.850
» » » »	25- 7-1988/93	8.75%	96,400
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	96,150
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	95,875
» » » »	22-11-1985/93	8.75%	98.775
» » » »	28-11-1988/93	8.50%	95.730
» » » »	28-12-1988/93	8.75%	96.200
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	98.225
» » » »	25- 3-1987/94	7.75%	95.175
» » » »	19- 4-1989/94	9.90%	98.700
» » » »	26- 5-1986/94	6.90%	93.125
» » » »	26- 7-1989/94	9.65%	97.725
» » » »	30- 8-1989/94	9.65%	98.600
» » » »	26-10-1989/94	10.15%	100.075
» » » »	22-11-1989/94	10.70%	100.625
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	105.930
» » » »	27- 3-1990/95	12.00%	104.700
» » » »	21- 5-1989/95	9.90%	99.930

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

91A128031

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Autorizzazione alla società «Palladium revisioni di Bernardocchi Umberto & C. S.a.s.», in Verona, ad esercitare attività di organizzazione e revisione contabile di aziende.

Con decreto interministeriale 20 marzo 1991, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, ha autorizzato la società «Palladium revisioni di Bernardocchi Umberto & C. S.a.s.», con sede in Verona, ad esercitare attività di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966.

91A1641

MINISTERO DELLA SANITÀ

Specialità medicinali prescrivibili a carico del Servizio sanitario nazionale

Con decreti del Ministro della sanità datati 9 e 26 marzo 1991, sono state collocate nella classe *a)* di cui all'art. 19, comma 4, della legge 11 marzo 1988, n. 67, le confezioni delle sottoindicate specialità medicinali, con le decorrenze di seguito specificate:

1) CONFEZIONI PRESCRIVIBILI A CARICO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE A DECORRERE DAL 15 MARZO 1991:

Specialità	Modalità di prescrizione	Prezzo	Numero di codice
Angiorex - Lampugnani			
24 capsule mg 160	B 40	10.970	027222013
20 bust grat mg 80	B 40	7.500	027222025
Artex - Servier Italia			
30 compresse mg 5	B 40	19.475	026684011
Asmalene - Firma			
aerosol bomb 10 ml	B 40	14.970	026923019
Baymicard - Bayer Italia			
24 cpr rivestite mg 10	B 40	33.530	026667016
Bethacil - Fisons Italchimici			
8 cpr mg 750	SB 40	37.105	026742080
Bio Insulin U - Guidotti			
1 fl ml 10 (40 U./ml)	A	12.440	025802152
1 fl ml 10 (100 U./ml)	A	23.345	025802164
Clavucar - Smith Kline & French			
im, 1 fl g 1,2 + 1 f solv	MB 40	17.690	027594011
Flogozen - S.p.a.			
30 cpr mg 750	B 40	21.610	027628015
grat 15 bust mg 1000	B 40	15.910	027628027
gocce al 40% ml 20	B 40	8.900	027628039
Flunezen - Proter			
30 cpr mg 750	B 40	21.140	027582016
grat 15 bust mg 1000	B 40	15.560	027582030
gocce al 40% ml 20	B 40	6.705	027582028
Gluthion - C.T.			
im iv 10 f liof mg 300 + 10 f solv	A	17.925	027400011
im iv 10 f liof mg 600 + 10 f solv	A	28.130	027400023
Hemovasal - Manetti & Roberts			
20 confetti mg 50	B 40	52.625	026349011
Kessart - Farmitalia C. Erba			
30 cpr mg 10	A	18.730	027433010
30 cpr mg 20	A	34.725	027433022
Keiton - Farmades			
30 cps mg 50	B 40	11.795	026782019
30 cps mg 100	B 40	19.490	026782021
10 supp ad mg 150	B 40	11.720	026782033
10 supp ped mg 75	B 40	7.500	026782045
Leparan - Italfarmaco			
20 conf gastroresist mg 50	B 40	52.625	027828019
10 conf gastroresist mg 100	B 40	51.950	027828021
Rition - Vecchi & Piam			
10 f liof mg 300 + 10 f solv	A	20.375	027300021
10 f liof mg 600 + 10 f solv	A	32.455	027300045
Spasmostop somatico - Lusofarmaco			
30 confetti mg 20	PB 40	9.390	027459015
Spasmostop somatico 40 - Lusofarmaco			
30 cpr rivestite mg 40	PB 40	14.940	027459027
Syscor - Bayropharm			
24 cpr rivestite mg 10	B 40	33.530	026692018
Tridin - Rottapharm			
40 cpr masticabili	B 40	15.990	026748018
Tronan - Boehringer Mannheim			
10 confetti gastroresist mg 100	B 40	50.650	027758010
20 confetti gastroresist mg 50	B 40	51.310	027758022
Unasyn - Pfizer			
8 cpr divisibili mg 750	SB 40	37.105	026360077
Zadipina - Zambeletti			
24 cpr rivestite mg 10	B 40	33.530	026674010

2) CONFEZIONI PRESCRIVIBILI A CARICO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE A DECORRERE DAL 1° GIUGNO 1991:

Specialità	Modalità di prescrizione	Prezzo	Numero di codice
Anafranil SR - Ciba Geigy			
20 cpr divisibili mg 75	RB 40	6.355	021643046
Angizem Retard - Inverni della Beffa			
24 cpr mg 120	SB 40	19.620.	025280049
Antespin - Baldacci			
sosp orale 20% ml 200	B 40	10.985	022803047
Branigen - Glaxo			
20 bust mg 500	SB 40	31.765	025368059
Ciflox - Bayropharm			
6 cpr rivestite mg 500	SB 40	27.795	026698023
Ciproxin - Bayer Italia			
6 cpr rivestite mg 500	SB 40	27.795	026664021
Clenil A - Chiesi			
aerosol, 10 fl monodose ml 2	B 40	7.525	023103070
Dona - Rottapharm			
20 bustine mg 1500	B 40	30.245	026023061
Flociprin - IBI			
6 cpr rivestite mg 500	SB 40	27.795	026663029
Folanemin - Farmades			
10 cpr mg 226	B 40	13.225	027352018
Folaren - Ici Rende			
10 cpr mg 15	B 40	11.900	027487014
os 10 fl soluz	B 40	15.765	027487026
Gastrofenal 500 - Schiapparelli Searle			
6 bustine mg 500	B 40	31.000	024859047

Specialità	Modalità di prescrizione	Prezzo	Numero di codice
Kemodyn - Essett			
iniett 5 f mg 500 ml 4	B 40	28.945	027681016
iniett 3 f mg 1000 ml 4	B 40	33.625	027681028
Menciclina - Menarini			
16 cps	B 40	4 110	020097046
Nicetile - Sigma Tau			
20 bustine mg 500	SB 40	31 765	025369051
Pentasa - Brocades			
7 clismi 100 ml 2%	RB 40	37.360	027130032
7 clismi 100 ml 4%	RB 40	61 205	027130044
Polineural - Biotekfarma			
5 fiale mg 250	B 40	15 950	027059068
5 fiale mg 500	B 40	28.945	027059056
3 fiale mg 1000	B 40	33 625	027059031
Sanifolin - Essett			
10 compresse mg 15	B 40	11 900	027683010
os 10 fl mg 15	B 40	15 700	027683022
im 10 f liof mg 15 + 10 f solv	B 40	18 655	027683034
im iv 1 fl mg 50	B 40	5.875	027683046
Silepar - I BIR.N.			
30 bust grat mg 200	B 40	17.045	024591048
Zibren - Duncan			
20 bustine mg 500	SB 40	31 765	025367044
Zovirax - Wellcome Italia			
sosp orale 8% ml 100	SB 40	88 710	025298086

Con decreto del 9 marzo 1991 sono state collocate nella classe *d)* di cui al comma 4 dell'art 19 della legge 11 marzo 1988, n 67, le seguenti specialità medicinali

Specialità	Modalità di prescrizione	Prezzo	Numero di codice
Brunac - Bruschettini			
collirio 5% ml 5	B 40	3.480	024593016
K Flebo - Sclavo			
5 fiale ml 10 (1 mEq/ml)	B 40	4.685	019311012
5 fiale ml 10 (3 mEq/ml)	B 40	5.045	019311924
Liparoid 60 - Guidotti			
50 confetti 60 L R.U.	B 40	18.725	021868031
Oxandrolone - S p a.			
30 compresse	B 40	4.570	023127020
Prostigmina - Roche			
im 6 fiale ml 1 0.5 mg	A	3 695	005277013
24 compresse mg 15	A	3.440	005277025
Siero antiofidico - Sclavo			
1 fiala ml 10	MB 40	7 540	004410015
1 fiala ml 10 con siringa	MB 40	7.895	004410027
Talofen - Pierrel			
25 compresse mg 25	RB 40	3 620	012611051
6 fiale mg 50 im e iv	RB 40	4.065	012611063
gocce ml 30	RB 40	2 995	012611087

Conseguentemente tali confezioni non sono più erogabili con onere a carico del Servizio sanitario nazionale a decorrere dall'8 aprile 1991.

Per facilitare l'identificazione delle confezioni di specialità medicinali incluse nel prontuario terapeutico che, sebbene variate negli elementi della registrazione, continuano ad essere prescrivibili a carico del Servizio sanitario nazionale, si riporta un elenco di variazioni autorizzate successivamente al precedente comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 63 del 15 marzo 1991.

IN LUOGO DI	LEGGASI
Alfoten - Lirca Synthelabo	*Mittoval* - Schering (D M 9-3-1991)
30 cpr riv mg 2,5 (cod. 026670012)	30 cpr riv mg 2,5 (cod 026670024)
Bacacil - Pfizer	*Bacacil* - Roerig farmaceutici (D M 9-3-91)
Lederfolin - Cyanamid	*Lederfolin* - Cyanamid
10 cpr mg 15 (cod. 024659017)	10 cpr mg 7.5 (cod. 024659118)
im iv 1 fl 50 mg (cod. 024659029)	1 fl liof mg 25 (cod. 024659120)
im 6 f 1 ml 3 mg (cod 024659031)	6 f 1 ml 1.5 mg (cod 024659132)
im 10 f liof + 10 f (cod. 024659043)	im 10 f liof mg 1.5 + 10 f solv (cod 024659144)
os 20 bust mg 5 (cod 024659082)	os 20 bust mg 2 5 (cod 024659169)

I lotti prodotti anteriormente al decreto ministeriale che ha autorizzato la modifica di composizione, sono esitabili fino al 30 settembre 1991

IN LUOGO DI	LEGGASI
Lukadin - San Carlo	*Lukadin* - San Carlo (D M. 26-3-91)
iv 1 f 4 ml g 1	im iv 1 f 4 ml g 1
Maghen - Caber	*Maghen* - I.B N. Savio (D.M. 9-3-91)
Maghen 50 - Caber	*Maghen 50* - I.B.N Savio (D M. 9-3-91)
Mixotone - Nativelle	*Mixotone* - Nativelle (D M. 9-3-91)
gocce otol 10 ml 3 810 (cod. 016583015)	gocce otol 10 ml 3.865 (cod. 016583027)

I lotti contraddistinti dal numero di codice 016583015 devono essere ritirati dal commercio entro il 30 settembre 1991

IN LUOGO DI	LEGGASI
Sinkron - Ripari Gero	*Sinkron* - Ripari Gero (D M. 9-3-91)
im iv 3 fl 4 ml 1 g	im iv 3 f 4 ml 1 g

91A1640

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana: via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
	annuale	L. 315.000
	semestrale	L. 170.000
Tipo B -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
	annuale	L. 56.000
	semestrale	L. 40.000
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
	annuale	L. 175.000
	semestrale	L. 95.000
Tipo D -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
	- annuale	L. 56.000
	semestrale	L. 40.000
Tipo E -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
	annuale	L. 175.000
	semestrale	L. 95.000
Tipo F -	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
	annuale	L. 600.000
	semestrale	L. 330.000
Tipo G	Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:	
	annuale	L. 800.000
Tipo H -	Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:	
	annuale	L. 530.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 70.000**, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 280.000
Abbonamento semestrale	L. 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.200